



Michele Palumbo
NOTAIO

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 - 838445

Fax. 0437 - 856833
mpalumbo@notariato.it

www.notaio.michelepalumbo.it

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 BIS TABELLA

ALLEGATO B AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N.642

Repertorio n.51268

Raccolta n.24400

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

REGISTRATO A

BELLUNO

il 26/10/2023

al n. 5531 Serie 1T

Euro 200,00

"MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno venticinque del mese di ottobre, in Sedico, nel mio studio sito in Via Feltre n.53, alle ore diciotto e minuti venti.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

E' PRESENTE IL SIGNOR

BHATTI Paul Jacob, nato a Faisalabad (Pakistan) il giorno uno settembre 1957, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS"

con sede in Morgano (TV), vicolo Indipendenza n.2, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 94151140269, pec: dr.bhatti@pec.libero.it.

Detto Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere al fine di redigere il relativo verbale all'Assemblea della citata Associazione, convocazione in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Modifiche statutarie;	
	2) Varie ed eventuali.	
	Ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza dell'As-	
	semblea il Comparente, signor BHATTI Paul Jacob, il quale	
	DATO ATTO	
	A) che la presente Assemblea è stata ritualmente convocata	
	in ottemperanza a quanto disposto dal vigente statuto;	
	B) che, come risulta dal foglio presenze che debitamente fir-	
	mato a norma di legge si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A", sono presenti, personalmente o con deleghe, che	
	il Presidente dichiara valide e ritira per conservarle agli	
	atto dell'Associazione, tutti i 18 (diciotto) associati,	
	C) che del Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo, sono	
	presenti i signori DA CORTE ZANDATINA Pinuccia e D'ALFONSO	
	Francesco;	
	D) che, attualmente, il Collegio dei Revisori dei Conti è	
	composto dai signori:	
	* SOMMACAL Fabio, nato a Belluno il ventidue settembre 1960,	
	domiciliato a Belluno, via Cavarzano n.48/A, codice fiscale	
	SMM FBA 60P22 A757H, iscritto al n.55397 del Registro dei Re-	
	visori Legali,	
	* MEZZAVILLA Alessandro, nato a Treviso il ventotto giugno	
	1959, domiciliato a Treviso, via Le Canevare n.430, codice	
	fiscale MZZ LSN 59H28 L407R, iscritto al n.38048 del Regi-	

	stro dei Revisori Legali,	
	* DONADI Gino Giovanni, nato in Venezuela il ventiquattro	
	giugno 1953, domiciliato a Treviso, via Castelmanardo n.57,	
	codice fiscale DND GNN 53H24 Z614E, iscritto al n.127777 del	
	Registro dei Revisori Legali,	
	nessuno dei quali presente alla presente Assemblea,	
	DICHIARA	
	regolarmente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sul	
	punto all'ordine del giorno.	
	Prendendo la parola, il Presidente ricorda ai presenti che	
	nella seduta del giorno sei luglio 2023, verbalizzata con at-	
	to a mio rogito in pari data, Repertorio n.50845, registrato	
	a Belluno il sette luglio 2023 al n.3513 Serie 1T, l'assem-	
	blea dell'Associazione "MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIO-	
	NE ONLUS", al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha modificato il pro-	
	prio statuto.	
	Precisa che, durante l'istruttoria della pratica, il compe-	
	tente organo della Regione Veneto ha richiesto di modificare	
	gli articoli 1 e 5 del vigente statuto sociale e che pertan-	
	to, al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto registro,	
	si rende necessario modificare i suddetti articoli.	
	A, a tal fine, propone all'Assemblea di modificare gli arti-	
	coli suddetti con il testo che qui di seguito si riporta:	
	"ART. 1 - Denominazione e sede	

	1) In virtù dell'art.18 della Costituzione italiana e a nor-	
	ma degli artt.36 e seguenti del Codice civile degli art.10 e	
	seguenti del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, con le limita-	
	zioni previste dal successivo art.34 del presente statuto,	
	nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e delle normative in mate-	
	ria, l'associazione "MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE	
	ONLUS" diventa un Ente del Terzo Settore denominato " MISSIO-	
	NE SHAHBAZ BHATTI ASSOCIAZIONE APS ". Essa assume la forma	
	giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfes-	
	sionale.	
	ART. 5 - Finalità e Attività	
	1) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una	
	o più attività di interesse generale per il perseguimento,	
	senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale. L'Associazione si ispira al pensiero e	
	alla visione di Shahbaz Bhatti, Ministro federale per le mi-	
	noranze religiose in Pakistan e Presidente di All Pakistan	
	Minorites Alliance (APMA) - il più grande movimento per la	
	difesa di minoranze religiose in Pakistan. Il suo sogno era	
	quello di creare un mondo pacifico, dove tutti potessero vi-	
	vere con pari dignità e libertà, con uguali diritti e senza	
	timore. Le sue principali battaglie sono state contro la po-	
	vertà, la discriminazione e la persecuzione religiosa; al	
	contempo ha lavorato per la promozione della giustizia socia-	
	le, dell'armonia interreligiosa e dell'integrazione sociale	

	della classe emarginata.	
	2) L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'atti-	
	vità di volontariato dei propri associati, si propone di	
	svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari	
	di terza attività inquadrabile negli ambiti previsti dal	
	D.Lgs. 117/2017, articolo 5, ai punti b), d), e), i), n) o),	
	u) e w):	
	b) Interventi e prestazioni sanitarie;	
	d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-	
	smo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	

	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-	
	si come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produt-	
	tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto	
	delle normative nazionali ed internazionali, in modo da per-	
	mettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e di-	
	gnitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impe-	
	gnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	

	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n.244.	
	3) Per attuare tali finalità, l'associazione assume il model-	
	lo di riferimento le esperienze di altre associazioni e del-	
	le persone con finalità su descritte. A titolo esemplificati-	
	vo ma non esaustivo, le sue azioni si concretizzano in:	
	- favorire persone deboli ed emarginate promuovendo la loro	
	integrazione nella società;	
	- sviluppare e sostenere dei seminari, work shop con persone	
	di fede diversa per promozione e coesistenza pacifica delle	
	fedi diverse;	
	- interventi utili alla cooperazione allo sviluppo e alla so-	
	lidarietà internazionale;	
	- accogliere ed elaborare i progetti finalizzati in forma	
	singola o associata a favore delle persone che sono vittime	
	innocenti di violenza, discriminazione, emarginazione ed in-	
	giustizia, in particolare le minoranze religiose, etniche e	
	culturali;	
	- creare opportunità di lavoro per l'eliminazione della po-	
	vertà attraverso educazione tecnica e imprenditoriale;	
	- opere sanitarie costruendo consultori, ospedali con presta-	
	zione professionale, volontaria a tempo limitato per assiste-	
	re la popolazione locale dove viene eseguito il progetto;	

	- promozione dell'educazione scolastica qualitativa e della	
	formazione professionale alle persone analfabete o con mini-	
	mo livello scolastico creando opportunità di lavoro con cor-	
	si tecnici (es: cuoco, sarto/a, autista, barbiere, estetista	
	ecc.;	
	- miglioramento delle condizioni sociali ed ambientali;	
	- promuovere attività`culturali, artistiche e ricreative di	
	interesse sociale nella società con diversità religiosa, et-	
	nica e culturale; inoltre si promuove il volontario e il suo	
	valore per la formazione e progresso di una società in via	
	di sviluppo;	
	- assistenza nel caso di calamità alla popolazione in condi-	
	zioni di estrema povertà e alle persone diversamente abili;	
	- promozione di diritti umanitari di base nella società dove	
	le minoranze religiose, etniche culturali subiscono discrimi-	
	nazione ed emarginazione, creando pari opportunità di lavoro	
	e di aiuto.	
	4) Per perseguire questi obiettivi l'Associazione si atti-	
	verà sia direttamente con proprie risorse ed energie, sia	
	coinvolgendo le strutture specialistiche, le pubbliche ammi-	
	nistrazioni, le forze economiche, le competenze e la sensibi-	
	lità del volontariato e del terzo settore in generale.	
	5) Il progetto dell'Associazione si svilupperà pertanto in	
	coordinamento con strutture che già esistono e che nasceran-	
	no, pur mantenendo la propria originalità nei concetti guida	

	e nella metodologia operativa.	
	6) Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Uni-	
	ca delle ONLUS gli è fatto divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limi-	
	ti e nel rispetto della lettera a) dell'art.10 del D.Lgs.	
	460/97. L'associazione potrà svolgere anche le attività di-	
	rettamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accesso-	
	rie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consenti-	
	ti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	7) Dopo l'iscrizione al RUNTS, l'associazione può esercita-	
	re, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limi-	
	ti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro indi-	
	viduazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.	
	8) Le previsioni contenute nel presente articolo che risulta-	
	no essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le	
	ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dal-	
	l'art.10 del D.Lgs.460/97, acquistano efficacia a decorrere	
	dal termine indicato nella norma transitoria.	
	9) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccol-	
	ta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in confor-	
	mità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.	

	117/2017.	
	10) L'associazione ha durata illimitata.	
	11) L'associazione è composta da persone fisiche, associazio-	
	ni di promozione sociale, altri enti del terzo settore o sen-	
	za scopo di lucro.	
	L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore	
	o senza scopo di lucro è possibile a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del nu-	
	mero delle associazioni di promozione sociale.	
	12) L'Associazione non potrà mai promuovere e tutelare gli	
	interessi economici, politici, sindacali o di categoria de-	
	gli amministratori, dei dipendenti e collaboratori e, in via	
	più generale, di qualunque soggetto che sia legato all'asso-	
	ciatione da un rapporto di tipo continuativo, sia retribuito	
	che volontario. Altresì vietato promuovere gli interessi dei	
	soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore	
	dell'Associazione.	
	13) L'associazione opera nel territorio nazionale ed interna-	
	zionale, in particolare in Pakistan.".	
	Terminata l'esposizione, invita l'Assemblea a deliberare sul-	
	la proposta fatta.	
	L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime e pale-	
	se,	
	DELIBERA	
	di abrogare gli articoli 1 e 5 dello statuto adottato nella	

	seduta del sei luglio 2023, verbalizzata con atto a mio rogi-	
	to in pari data, Repertorio n.50845, con il testo sopra ri-	
	portato.	
	* * *	
	Firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente	
	atto sotto la lettera "B" il testo dello statuto dell'Asso-	
	ciazione con le modifiche sopra deliberate.	
	* * *	
	Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non	
	chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta	
	la seduta alle ore diciotto e minuti quarantanove.	
	* * *	
	Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.	
	* * *	
	Il Comparente, in proprio e nella indicata qualità:	
	* autorizza me Notaio all'invio delle copie digitali del pre-	
	sente atto all'indirizzo mail in comparsa indicato;	
	* mi dispensa dalla lettura di quanto allegato che dichiara	
	di ben conoscere.	
	Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da per-	
	sona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su tre	
	fogli per dodici pagine e letto al Comparente che, interpel-	
	lato, lo approva.	
	Sottoscritto alle diciotto e minuti cinquanta.	
	Paul Jacob Bhatti, Michele Palumbo Notaio	

Paul Jacob Bhatti

Allegato "A" all'atto
N. 2000 di raccolta

[Signature]



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2023 DELLA ASSOCIAZIONE "MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS"					ASSENTE
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PRESENTE		
Arrigoni	Marco	RRGMRC37H30F770X	X		
Arrigoni	Piera	RRGPRN58B41A757K	X		
Barattin	Paola	BRTPLA59B59A757H	X		
Basile	Andrea	BSLNDR66A13G300Z	X		
Bellato	Martina	BLLMTN98T43B563F	X		
Bhatti	Paul Jacob	BHTPIC57P01Z236A	X		
Camarin	Alberto	CMRLRT63H05L407S	X		
Ceccotti	Giancarlo	CCTGCR37M22E124Z	X		
Cevolotto	Adriano	CVLDRN58D29L407M	X		
Da Corte Zandatina	Donatella	DCRDTL59P54A501T	X		
Da Corte Zandatina	Pinuccia	DCRPCC60S59A501B	X		
D'Alfonso	Francesco	DLFNC48A12H501Y	X		
Enzo	Stefano	NZESFN60S11L736Q	X		
Grando	Diego	GRNDGI73E05C957J	X		
Guerra	Emilio	GRRMLE42B24F203V	X		
John	Stephen	JHNSPH57D01Z236V	X		
Joseph	Monica	JSPMNC69L41Z236A	X		
Rossetti	Vanna	RSSVNN52T59C615W	X		

	Allegato "B" all'atto N.24400 di raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"MISSIONE SHAHBAZ BHATTI ASSOCIAZIONE APS"	
	ART. 1 – Denominazione e sede	
	1) In virtù dell'art.18 della Costituzione italiana e a nor-	
	ma degli artt.36 e seguenti del Codice civile degli art.10 e	
	seguenti del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, con le limita-	
	zioni previste dal successivo art.34 del presente statuto,	
	nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e delle normative in mate-	
	ria, l'associazione "MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE	
	ONLUS" diventa un Ente del Terzo Settore denominato " MISSIO-	
	NE SHAHBAZ BHATTI ASSOCIAZIONE APS ". Essa assume la forma	
	giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfes-	
	sionale.	
	2) Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe	
	delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qua-	
	lificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità socia-	
	le (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno di-	
	stintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in o-	
	gni comunicazione e manifestazione esterna della medesima,	
	in conformità al D.Lgs. n.460/97 e successive modificazioni	
	ed integrazioni.	
	3) Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di at-	
	tuazione, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione,	
	in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i ter-	

	zi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni	
	con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Regi-	
	stro unico nazionale del terzo settore.	
	4) L'associazione ha sede legale in Morgano (TV), in Vicolo	
	Indipendenza n.2. Il trasferimento della sede legale non com-	
	porta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a-	
	gli uffici competenti. Il consiglio direttivo potrà eleggere	
	di volta in volta sedi operative funzionali all'attività del-	
	l'associazione.	
	ART.2 - Statuto	
	1) L'Associazione è disciplinata dal Codice Civile, dal	
	D.Lgs.460/97 fino all'iscrizione al RUNTS e comunque fino a	
	che il D.Lgs.460/97 troverà applicazione secondo i termini	
	stabiliti dal D.Lgs.117/2017. È disciplinata altresì dalle	
	norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai	
	successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi	
	generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto	
	2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di ese-	
	cuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti orga-	
	nizzativi più particolari.	
	3) Il presente statuto può essere modificato con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea straordinaria, riunita con la presenza di	
	almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	ART.3 - Efficacia dello statuto	

	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'as-	
	sociazione; esso costituisce la regola fondamentale di com-	
	portamento dell'attività dell'associazione stessa.	
	ART.4 - Interpretazione dello statuto	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e se-	
	condo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice ci-	
	vile.	
	ART. 5 - Finalità e Attività	
	1) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una	
	o più attività di interesse generale per il perseguimento,	
	senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale. L'Associazione si ispira al pensiero e	
	alla visione di Shahbaz Bhatti, Ministro federale per le mi-	
	noranze religiose in Pakistan e Presidente di All Pakistan	
	Minorites Alliance (APMA) - il più grande movimento per la	
	difesa di minoranze religiose in Pakistan. Il suo sogno era	
	quello di creare un mondo pacifico, dove tutti potessero vi-	
	vere con pari dignità e libertà, con uguali diritti e senza	
	timore. Le sue principali battaglie sono state contro la po-	
	vertà, la discriminazione e la persecuzione religiosa; al	
	contempo ha lavorato per la promozione della giustizia socia-	
	le, dell'armonia interreligiosa e dell'integrazione sociale	
	della classe emarginata.	
	2) L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'atti-	
	vità di volontariato dei propri associati, si propone di	

	svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari	
	di terza attività inquadrabile negli ambiti previsti dal	
	D.Lgs. 117/2017, articolo 5, ai punti b), d), e), i), n) o),	
	u) e w):	
	b) Interventi e prestazioni sanitarie;	
	d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-	
	smo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	

	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-	
	si come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produt-	
	tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto	
	delle normative nazionali ed internazionali, in modo da per-	
	mettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e di-	
	gnitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impe-	
	gnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	

	legge 24 dicembre 2007, n.244.	
	3) Per attuare tali finalità, l'associazione assume il model-	
	lo di riferimento le esperienze di altre associazioni e del-	
	le persone con finalità su descritte. A titolo esemplificati-	
	vo ma non esaustivo, le sue azioni si concretizzano in:	
	- favorire persone deboli ed emarginate promuovendo la loro	
	integrazione nella società;	
	- sviluppare e sostenere dei seminari, work shop con persone	
	di fede diversa per promozione e coesistenza pacifica delle	
	fedi diverse;	
	- interventi utili alla cooperazione allo sviluppo e alla so-	
	lidarietà internazionale;	
	- accogliere ed elaborare i progetti finalizzati in forma	
	singola o associata a favore delle persone che sono vittime	
	innocenti di violenza, discriminazione, emarginazione ed in-	
	giustizia, in particolare le minoranze religiose, etniche e	
	culturali;	
	- creare opportunità di lavoro per l'eliminazione della po-	
	vertà attraverso educazione tecnica e imprenditoriale;	
	- opere sanitarie costruendo consultori, ospedali con presta-	
	zione professionale, volontaria a tempo limitato per assiste-	
	re la popolazione locale dove viene eseguito il progetto;	
	- promozione dell'educazione scolastica qualitativa e della	
	formazione professionale alle persone analfabete o con mini-	
	mo livello scolastico creando opportunità di lavoro con cor-	

	si tecnici (es: cuoco, sarto/a, autista, barbiere, estetista	
	ecc.;	
	- miglioramento delle condizioni sociali ed ambientali;	
	- promuovere attività`culturali, artistiche e ricreative di	
	interesse sociale nella società con diversità religiosa, et-	
	nica e colturale; inoltre si promuove il volontario e il suo	
	valore per la formazione e progresso di una società in via	
	di sviluppo;	
	- assistenza nel caso di calamità alla popolazione in condi-	
	zioni di estrema povertà e alle persone diversamente abili;	
	- promozione di diritti umanitari di base nella società dove	
	le minoranze religiose, etniche culturali subiscono discrimi-	
	nazione ed emarginazione, creando pari opportunità di lavoro	
	e di aiuto.	
	4) Per perseguire questi obiettivi l'Associazione si atti-	
	verà sia direttamente con proprie risorse ed energie, sia	
	coinvolgendo le strutture specialistiche, le pubbliche ammi-	
	nistrazioni, le forze economiche, le competenze e la sensibi-	
	lità del volontariato e del terzo settore in generale.	
	5) Il progetto dell'Associazione si svilupperà pertanto in	
	coordinamento con strutture che già esistono e che nasceran-	
	no, pur mantenendo la propria originalità nei concetti guida	
	e nella metodologia operativa.	
	6) Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Uni-	
	ca delle ONLUS gli è fatto divieto di svolgere attività di-	

	verse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limi-	
	ti e nel rispetto della lettera a) dell'art.10 del D.Lgs.	
	460/97. L'associazione potrà svolgere anche le attività di-	
	rettamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accesso-	
	rie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consenti-	
	ti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	7) Dopo l'iscrizione al RUNTS, l'associazione può esercita-	
	re, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limi-	
	ti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro indi-	
	viduazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.	
	8) Le previsioni contenute nel presente articolo che risulta-	
	no essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le	
	ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dal-	
	l'art.10 del D.Lgs.460/97, acquistano efficacia a decorrere	
	dal termine indicato nella norma transitoria.	
	9) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccol-	
	ta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in confor-	
	mità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	10) L'associazione ha durata illimitata.	
	11) L'associazione è composta da persone fisiche, associazio-	

	ni di promozione sociale, altri enti del terzo settore o sen-	
	za scopo di lucro.	
	L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore	
	o senza scopo di lucro è possibile a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del nu-	
	mero delle associazioni di promozione sociale.	
	12) L'Associazione non potrà mai promuovere e tutelare gli	
	interessi economici, politici, sindacali o di categoria de-	
	gli amministratori, dei dipendenti e collaboratori e, in via	
	più generale, di qualunque soggetto che sia legato all'asso-	
	ciatione da un rapporto di tipo continuativo, sia retribuito	
	che volontario. Altresì vietato promuovere gli interessi dei	
	soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore	
	dell'Associazione.	
	13) L'associazione opera nel territorio nazionale ed interna-	
	zionale, in particolare in Pakistan.	
	ART.6 - Ammissione membri dell'associazione	
	1) Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tut-	
	ti coloro che ne accettino lo Statuto e che apportino la lo-	
	ro opera per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Per entra-	
	re a far parte dell'Associazione è necessario dividerne	
	lo spirito e le finalità di cui al precedente articolo 5.	
	2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla	
	Legge. Se successivamente alla costituzione il numero doves-	

	se scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione	
	dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Regi-	
	stro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	3) Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di ammis-	
	sione pervenute per iscritto e comunica le eventuali mancate	
	accettazioni, motivandole adeguatamente, entro il tempo mas-	
	simo di 60 (sessanta) giorni. In ogni caso l'aspirante asso-	
	ciato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione	
	di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea in occasione della successiva convocazione.	
	4) L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo	
	restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria	
	di associati temporanei.	
	5) L'associato è tenuto al versamento di una quota sociale	
	annuale, il cui importo minimo è deciso dall'Assemblea dei	
	soci. Essere in regola con questo versamento è condizione ne-	
	cessaria per avere il diritto di voto nelle Assemblee. La	
	quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non riva-	
	lutabile.	
	6) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto asso-	
	ciativo e delle modalità associative. È espressamente esclu-	
	sa ogni limitazione in funzione della temporaneità della par-	
	tecipazione alla vita associativa o di una diversa qualifica	
	di socio attribuita.	
	ART. 7 - Diritti doveri associato	

	1) Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	2) Gli Associati hanno il diritto di:	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;	
	- partecipare alle Assemblee con diritto di parola;	
	- votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali ed essere	
	eletti negli stessi se iscritti da almeno tre mesi nel libro	
	degli associati ed in regola con il pagamento della quota as-	
	sociativa;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal-	
	l'art.21 del presente statuto;	
	- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del-	
	l'art.29 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).	
	3) Gli associati hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento	
	interno;	
	- versare la prevista quota associativa, il cui importo vie-	
	ne annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci, così come	
	previsto dal successivo art.12.	
	ART.8 - Perdita qualifica di associato	
	1) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo	
	Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è	
	deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascol-	
	tato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione	

	di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'asso-	
	ciato.	
	2) L'associato cessa inoltre di appartenere all'Associazione	
	per:	
	- recesso volontario, tramite comunicazione scritta all'orga-	
	no amministrativo;	
	- dimissioni volontarie;	
	- morte;	
	- non aver effettuato il versamento della quota associativa	
	per almeno due anni;	
	- indegnità e gravi motivi deliberata dal Consiglio Diretti-	
	vo e ratificata dall'assemblea alla prima seduta utile. In	
	questo caso è ammesso il ricorso all'Assemblea straordinaria	
	appositamente indetta, la quale decide con voto segreto e in	
	via definitiva. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associato.	
	L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei	
	mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
	ART.9 - Volontari e attività di volontariato	
	1) Il volontario, socio o non socio, è iscritto in un apposi-	
	to Registro tenuto dall'Associazione; svolge la propria atti-	
	vità in favore della comunità e del bene comune in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	

	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con o-	
	gni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	3) L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono es-	
	sere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.	
	Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario	
	ART.10 - Organi sociali	
	1) Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il/la Presidente;	
	d) l'Organo di controllo (qualora previsto, con nomina subor-	
	dinata al verificarsi delle condizioni di legge),	
	e) l'Organo di revisione (qualora previsto, con nomina subor-	
	dinata al verificarsi delle condizioni di legge).	
	2) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere	
	rimborsate le spese vive documentate sostenute in ragione de-	
	gli incarichi svolti per conto dell'Associazione.	
	ART. 11 - L'assemblea	
	1) L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione,	
	iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versa-	
	mento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun asso-	
	ciato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un	

	altro associato, esclusi i componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un	
	massimo di tre associati.	
	2) L'Assemblea è convocata dal/la Presidente ordinariamente	
	una volta all'anno od ogni qualvolta lo/la stessa/a lo riten-	
	ga necessario. La convocazione avviene tramite avviso scrit-	
	to messaggio mail, social-media da inviarsi almeno 15 (quin-	
	dici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al reca-	
	pito risultante dal libro degli associati e contenente la da-	
	ta della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e	
	l'eventuale data di seconda convocazione.	
	3) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia lo-	
	ro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo,	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-	
	ti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,	
	e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
	lativo libro.	
	4) L'Assemblea, di norma, è valida in prima convocazione,	
	quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La secon-	
	da convocazione dovrà sempre avvenire in data diversa dalla	

	prima. Si applica quanto previsto all'art.21 del C.C. ove	
	non diversamente stabilito nel presente statuto.	
	5) L'Assemblea dev'essere convocata anche su richiesta moti-	
	vata di un decimo dei soci.	
	6) L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associa-	
	zione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da persona	
	nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	7) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	8) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sotto-	
	scritto dal/la Presidente e dal verbalizzante e conservato	
	presso la sede dell'Associazione.	
	9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto	
	e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	ART.12 - Compiti dell'assemblea	
	1) L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- approva il programma generale delle attività associative;	
	- elegge i membri del Consiglio Direttivo;	
	- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali,	
	quando previsto;	
	- approva i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo ed	
	il bilancio sociale ove previsto;	
	- stabilisce l'ammontare delle quote associative e di even-	
	tuali contributi a carico dei soci; delibera sull'esclusione	

	degli associati;	
	- delibera, in convocazione straordinaria, sulle modificazio-	
	ni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- delibera, in convocazione straordinaria, la trasformatio-	
	ne, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competen-	
	za dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	ART.13 - Assemblea ordinaria	
	1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli asso-	
	ciati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convo-	
	cazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in	
	proprio o in delega.	
	2) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei	
	presenti.	
	3) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-	
	tori non hanno diritto di voto.	
	ART.14 - Assemblea straordinaria	
	1) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con	
	la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati, indifferen-	
	temente che sia in prima o seconda convocazione.	
	2) Se delibera su modifiche dello statuto, è sufficiente il	
	voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) de-	
	gli associati.	

	3) Se la delibera riguarda lo scioglimento, la liquidazione	
	nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto fa-	
	vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ART.15 - Il consiglio direttivo	
	1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di ammini-	
	strazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle vo-	
	lontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale	
	risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	2) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri	
	che va da 3 (tre) a 9 (nove), comunque dispari, eletti dal-	
	l'Assemblea tra i soci, per la durata di anni 5 (cinque) e	
	rieleggibili. Esso può avvalersi, per specifici progetti, di	
	esperti anche esterni all'associazione, senza diritto di vo-	
	to.	
	3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazio-	
	ni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	4) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia	
	per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:	
	a) elegge il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Se-	
	gretario/a ed il/la Tesoriere/a;	
	b) definisce le cariche e le responsabilità di ciascun mem-	
	bro;	

	c) amministra l'Associazione;	
	d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;	
	e) assume il personale;	
	f) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;	
	g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i	
	bilanci preventivo e consuntivo annuali e quello sociale,	
	ove previsto;	
	h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	i) determina il programma di lavoro in base alle linee di in-	
	dirizzo contenute nel programma generale approvato dall'As-	
	semblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autoriz-	
	zandone la spesa;	
	j) accoglie o rigetta le domande di aspiranti soci;	
	k) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di	
	propria competenza adottati dal/la Presidente per motivi di	
	necessità e di urgenza;	
	l) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è gene-	
	rale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponi-	
	bili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale	
	del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	5) Non può assumere la carica di Consigliere, o ne decade se	
	l'avesse assunta, chi:	

	* non abbia o perda il diritto di voto;	
	* sia legato al/la Presidente da rapporti di lavoro;	
	* abbia in corso vertenze legali o pendenze con l'Associazione.	
	6) Qualora un/a Consigliere/a ritenga di avere motivi d'in-	
	compatibilità propri o relativi a propri parenti ed affini	
	entro il terzo grado, egli è tenuto a darne immediata comuni-	
	cazione agli altri membri del Consiglio Direttivo e ad allon-	
	tanarsi dalla sala durante la votazione, pena la decadenza	
	immediata dalla carica.	
	7) Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare u-	
	no/a o più Consiglieri/e, vi subentreranno i primi nell'elen-	
	co di coloro che sono risultati "non eletti" in occasione	
	delle procedure di nomina del Consiglio direttivo, nell'ordi-	
	ne di preferenza da esse risultante. In caso di esaurimento	
	di tale lista si procederà alla convocazione dell'Assemblea	
	degli Associati per l'elezione del/le consiglieri/e sostitu-	
	ti/e.	
	I/Le Consiglieri/e subentrati/e in carica vi permangono fino	
	alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai	
	membri sostituiti. La loro nomina viene comunque ratificata	
	dall'Assemblea alla prima seduta utile.	
	8) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al	
	mese e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga oppor-	
	tuno il/la Presidente o su richiesta dei membri. Per la vali-	

	dità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioran-	
	za dei presenti.	
	ART.16 - Il/la presidente	
	1) Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associa-	
	zione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.	
	2) Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo (a	
	sua volta nominato dall'Assemblea dei soci) tra i suoi compo-	
	nenti, a maggioranza dei presenti.	
	3) Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e	
	compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	4) Il/la Presidente provvede con firma disgiunta agli ordina-	
	tivi, pagamenti e spese che non superino 5.000,00 (cinquemila/00) euro. Per spese superiori, il/la Presidente procede	
	dopo deliberazione collegiale in Consiglio.	
	5) Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Diret-	
	tivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volon-	
	tarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo	
	con la maggioranza dei membri.	
	6) Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato,	
	il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuo-	
	vo Consiglio Direttivo.	
	7) Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Con-	
	siglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla	
	base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio	

	Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	8) Il/la Presidente viene sostituito/a dal/la Vicepresidente	
	in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART.17 - Il/la segretario/a	
	1) Il/a Segretario/a è nominato dal Consiglio direttivo al-	
	l'interno dei propri membri.	
	2) Il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente ed ha i se-	
	guenti compiti:	
	- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei	
	Soci;	
	- provvede al disbrigo della corrispondenza;	
	- è responsabile della redazione e della conservazione del	
	verbale delle riunioni degli Organi Collegiali.	
	ART.18 - Il/la tesoriere/a	
	1) Il/La Tesoriere/a è nominato/a dal Consiglio direttivo al-	
	l'interno dei propri membri.	
	2) Il/La Tesoriere/a ha i seguenti compiti:	
	- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del-	
	l'Associazione, nonché alla conservazione della documentazio-	
	ne relativa;	
	- predispone lo schema di bilancio preventivo con l'apporto	
	del/la Segretario/a e lo sottopone al Consiglio Direttivo en-	
	tro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sotto-	
	pone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile.	

	- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento	
	delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Di-	
	rettivo o del/la Presidente, in relazione ai poteri di ordi-	
	naria amministrazione a lui/lei conferiti.	
	ART.19 - L'Organo di controllo	
	1) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qua-	
	lora si verificassero le condizioni previste dall'art.30 del	
	D.Lgs.117/2017.	
	2) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'arti-	
	colo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di con-	
	trollo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di	
	cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.	
	3) Qualora la sua nomina sia dovuta (v. comma 1 del presente	
	articolo), l'organo di controllo ha i seguenti compiti:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale (quando previsto) sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida di cui all'artico-	
	lo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli e-	
	siti del monitoraggio svolto;	
	- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione	

	e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	informazioni sull'andamento di determinati atti o operazioni.	
	ART.20 - Organo di revisione dei conti	
	1) È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	2) Qualora la sua nomina sia dovuta (v. comma 1 presente ar-	
	ticolo), l'Organo di revisione dei conti:	
	- è formato da un revisore contabile iscritto al relativo re-	
	gistro;	
	- esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403	
	e seguenti del Codice civile;	
	- agisce di propria iniziativa, su richiesta dell'organo di	
	controllo oppure su segnalazione anche di un solo socio, fat-	
	ta, per iscritto e firmata;	
	- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta,	
	firmata e distribuita a tutti i soci.	
	ART.21 - Libri sociali	
	1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri so-	
	ciali:	
	a) il libro degli associati a cura del Consiglio direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;	
	c) il libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi so-	

	ciali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di-	
	rettivo.	
	2) Tutti gli associati, in regola con il versamento della	
	quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri so-	
	ciali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta motivata formulata	
	al Consiglio direttivo.	
	ART.22 - Risorse Economiche	
	1) Le risorse economiche dell'Associazione sono così costi-	
	tuite:	
	- quote associative;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;	
	- dai beni mobili, beni mobili registrati e immobili di pro-	
	prietà e comunque acquisiti;	
	- dai beni mobili, beni mobili registrati e immobili prove-	
	nienti da donazioni e lasciti.	
	2) Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato uni-	
	camente al perseguimento dei fini statutari.	
	3) È consentito all'Associazione di stipulare contratti di	
	locazione o di comodato, che consentano di usufruire delle	

	strutture necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali.	
	È altresì possibile che l'Associazione sia beneficiaria di	
	contratti di usufrutto o altri diritti reali di godimento di	
	beni immobili necessari od utili al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	ART.23 - Beni	
	1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni regi-	
	strati mobili e beni mobili.	
	2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono esse-	
	re acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.	
	3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni	
	mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono	
	elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede	
	dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.	
	4) L'Associazione, nel rispetto delle norme di legge, può ac-	
	cettare donazioni ed eredità con beneficio d'inventario,	
	nonché conseguire legati.	
	5) L'accettazione di quanto al comma 4 del presente articolo	
	è deliberata dal Consiglio direttivo, che dispone anche sul-	
	la destinazione ed utilizzazione dei beni ricevuti e delle	
	loro rendite. Spetta al/la Presidente dare corso ai necessa-	
	ri atti giuridici.	
	ART.24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di u-	
	tilizzo del patrimonio	
	1) L'Associazione non può distribuire fra gli associati, an-	

	che in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione	
	ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.	
	2) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	previste.	
	ART. 25 - Esercizio finanziario e bilancio	
	1. L'esercizio finanziario decorre dal giorno 1 (uno) genna-	
	io al giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Con-	
	siglio Direttivo predispone il bilancio ed il rendiconto fi-	
	nanziario che, accompagnati da una relazione sull'attività	
	svolta, dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte	
	dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e de-	
	positato presso il Registro unico nazionale del terzo setto-	
	re entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.	
	3. Il bilancio, ove previsto, deve essere accompagnato anche	
	dal parere dell'Organo di revisione dei conti.	
	4. Il bilancio economico deve essere redatto nel rispetto	
	dei criteri previsti dagli artt.2425 bis e 2426 del Codice	
	civile, seguendo le disposizioni previste dagli articoli 13	
	e 87 del D.Lgs.117/2017 e deve rappresentare in maniera veri-	
	tiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'as-	

		sociazione.	
	5. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e		
	decorrono dal giorno 1 (uno) gennaio di ogni anno.		
	6. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute		
	e le spese sostenute relative all'anno trascorso.		
	7. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e		
	di entrata per l'esercizio annuale successivo e viene sotto-		
	posto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese		
	di novembre di ogni anno.		
	ART.26 - Bilancio sociale		
	1) Il Bilancio sociale dell'Associazione è redatto nei casi		
	e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017.		
	ART. 27 - Convenzioni		
	1) Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni		
	pubbliche, di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017, so-		
	no deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina an-		
	che le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/la Presi-		
	dente dell'Associazione, quale legale rappresentante.		
	2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la Pre-		
	sidente, presso la sede dell'Associazione.		
	ART.28 - Personale retribuito		
	1) L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di per-		
	sonale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs.		
	117/2017.		
	2) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito		

	sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adot-	
	tato dall'Associazione.	
	3) I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e	
	di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e	
	per la responsabilità civile verso i terzi.	
	ART. 29 - Responsabilità e assicurazione degli associati vo-	
	lontari	
	1) I volontari, soci e non soci, sono assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'atti-	
	vità di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso i terzi, ai sensi dell'art.18 dal D.Lgs.117/2017.	
	ART. 30 - Responsabilità dell'associazione	
	1) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresenta-	
	no l'associazione, i terzi possono far i loro diritti sul	
	fondo comune.	
	2) Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e so-	
	lidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto	
	dell'associazione.	
	ART. 31 - Assicurazione dell'associazione	
	1) L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per	
	i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra	
	contrattuale dell'Associazione stessa.	
	ART. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-	
	blea straordinaria col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre	

	quarti) degli associati.	
	2) In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione,	
	il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secon-	
	do quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 33 - Disposizioni finali	
	1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applica-	
	no, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge,	
	i principi generali dell'ordinamento giuridico, le disposi-	
	zioni del codice civile in tema di Associazioni.	
	ART. 34 - Norma transitoria	
	1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro u-	
	nico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano esse-	
	re incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applica-	
	zione all'operatività del RUNTS medesimo.	
	2. A decorrere dal termine di cui all'art.104 del	
	D.Lgs.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica	
	data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del	
	D.L. n.148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e	
	trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel	
	titolo X del D.Lgs.117/2017. La perdita della qualifica di	
	Onlus, per gli enti iscritti nel RUNTS, non integra lo scio-	
	glimento ai sensi del D.Lgs.460/97 art.10 comma 1 lett. f.	
	3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione	
	in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i ter-	

	zi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni	
	con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Regi-	
	stro unico nazionale del terzo settore.	
	4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli	
	2, 15, 16 e 22), incompatibili con la qualifica di Onlus, ac-	
	quistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al	
	RUNTS.	
	5. Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regio-	
	nale delle associazioni di promozione sociale all'Anagrafe	
	delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di soli-	
	darietà sociale e ha il divieto di:	
	- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lette-	
	ra a) dell'art.10 del D.Lgs.460/97 ad eccezione di quelle ad	
	esse direttamente connesse;	
	- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favo-	
	re di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno	
	parte della medesima ed unitaria struttura.	
	- Ha inoltre l'obbligo di:	
	* impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realiz-	
	zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse;	
	* di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per	

[illegible]

[illegible]